

TRIBUNALE DI PISA

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ART. 67 D.LGS. N° 14 DEL 12
GENNAIO 2019

Procedura n. 52/2025

Professionista nominato gestore della crisi: Rag. Mario De Luca iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Pisa al n. 302 Sez. A

RICORRENTE:

Sig. [REDACTED]

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO CONNESSA AL RICORSO PER L'APERTURA DELLA
PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE (art. 68, commi 2 e 3)

BREVI CENNI SULLA DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Con il D.Lgs. 14 del 12.01.2019 il legislatore, assorbendo il contenuto della precedente normativa di cui alla legge 3/2012, ha introdotto misure strutturali dedicate ai soggetti non assoggettabili alla disciplina del fallimento che vengono a trovarsi in una situazione di grave squilibrio patrimoniale e finanziario, riconoscendo loro l'opportunità, in presenza di determinate e specifiche condizioni, di ridurre in parte o integralmente i propri debiti senza restare oberati dal carico dell'indebitamento preesistente. In particolare, l'art. 67 del citato disposto legislativo prevede che il debitore può, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, concludere un accordo con i creditori nell'ambito di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Per accedere alla procedura di cui sopra, il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento con il quale, si intende:

I. la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;

II. ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente.

La situazione deve essere contestualizzata e relazionata dal professionista incaricato OCC, nel caso di procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che deve contenere le seguenti indicazioni di cui all'art. 68 c.2:

- a. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c. la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

DICHIARAZIONI PRELIMINARI

Il sottoscritto Rag. Mario De Luca, Ragioniere Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa al n. 302/A con Studio in Pontedera (PI) Via D. Guerrazzi, 23 PEC: mario.deluca@cgn.legalmail.it, tel. 0587/213638 mail ordinaria mario.deluca@studioristorideluca.it,

premesso che:

- In data 15/04/2025 il sottoscritto ha accettato l'incarico dallo "**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DELLA TOSCANA NORD-OVEST**", di seguito semplicemente OCC, nella procedura di sovraindebitamento presentata dalla Signora [REDACTED] assistito e rappresentato dall'Avvocato SANDRA FABBRI di Pontedera;
- il debitore ha esposto allo scrivente la propria situazione debitoria e la sua genesi, al fine di raccogliere la sua intenzione e, di concerto, predisporre un piano.

Il sottoscritto, dopo aver accettato l'incarico, ha incontrato l'istante per la consegna dei documenti necessari all'analisi della situazione nonché per la ricerca della sua risoluzione.

Il sottoscritto dichiara che sia nei confronti del debitore che dei suoi creditori, non versa in una situazione prevista dall'articolo 51 C.P.C., che ne comprometta la propria indipendenza, imparzialità o neutralità rispetto all'incarico conferito.

Dichiara inoltre di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalla normativa vigente e di essere assicurato per i rischi di responsabilità civile professionale con polizza N.RO IPC0021762 rilasciata da AIG EUROPE S.A. La polizza è sottoscritta dallo Studio Commerciale Associato RISTORI RAG. LUCIA E DE LUCA RAG. MARIO c.f. 01387020504 e copre anche i rischi dei singoli associati; massimali assicurati euro 2.000.000.

PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Si fa presente che l'istante si trova in una situazione di sovra indebitamento come definito dall'art. 2 comma 1, lett. c) CCII, ossia in uno stato di crisi o di insolvenza del consumatore..." e può essere inquadrata nella qualifica di "consumatore" inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.

Lo stato di sovraindebitamento, presente già al momento della presentazione del ricorso, fa ritenere che il debitore non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni anche nel prossimo futuro poiché i flussi di cassa non sono adeguati a soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Come verrà in seguito meglio dettagliato, i flussi reddituali attuali e ragionevolmente prospettici non sono sufficienti a far fronte alla restituzione dell'indebitamento. Si rileva che:

- a) il ricorrente non risulta aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di ristrutturazione del debito di cui all'art. 69 del C.C.I. e non è soggetta alle procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dal Codice della crisi;
- b) Si è impegnato a fornire supporto e collaborazione al Gestore della Crisi per la ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale.

DATI ANAGRAFICI DEI DEBITORI SOVRAINDEBITATI, COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E SPESE NECESSARIE PER IL SUO SOSTENTAMENTO

Di seguito si presentano i dati riassuntivi del Debitore sovra-indebitato

➤ [REDACTED], di stato civile celibe. Situazione occupazionale: lavoratore dipendente.

L'istante è l'unico componente del suo nucleo familiare, poiché non ha familiari conviventi.

Allo stato attuale la propria posizione lavorativa è la seguente:

- dipendente presso la ditta [REDACTED] con sede in Calcinaia (PI) [REDACTED] 8 (c.f. [REDACTED]) con la qualifica di impiegato addetto al back-office, e percepisce un salario medio netto di circa euro 1.650 al lordo di circa euro 100 per rata di 1 finanziamento acceso con cessione del quinto (originariamente i finanziamenti con cessione del quinto erano 2 per un totale di euro 212 mensili, ma uno risulta essere terminato nelle more della procedura).

Il reddito percepito, nella sua interezza, rientra nella normalità di un comune stipendio medio; tuttavia la presenza di rate derivanti dai finanziamenti accesi, per circa euro 623, ne riduce ampiamente la disponibilità, generando uno squilibrio perdurante tra le obbligazioni assunte/debiti e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, in questo caso rappresentato solo dal salario percepito e relazionato a quelle che sono le esigenze quotidiane.

La spesa media mensile per una persona che vive da sola in Italia si aggira intorno ai 1.972 euro (fonte ISTAT 2023 – ultime tabelle aggiornate), ma può variare a seconda dell'età, della zona di residenza e delle abitudini di consumo. In generale, la spesa media per i singles è superiore a quella di ogni singolo componente di una famiglia più numerosa, a causa delle economie di scala che si verificano in contesti familiari pluripersonali. Le tabelle ISTAT possono essere un valido supporto, tuttavia è bene sempre considerare che i “macrodati” devono essere sempre contestualizzati, e, come nel caso in questione, portano a risultati diversi dal campione statistico.

Ampiezza della famiglia

Frequenza: [A] Annuale
Territorio: [IT] Italia

Tempo	2023
Indicatore	[SPESA_MEDIA] Spesa media mensile familiare (in euro correnti)
Numero di componenti della famiglia	[N1] 1
Coicop 2018	
[ALL] Totale	1.972

Il Sig. [REDACTED] riferisce di avere le seguenti spese mensili.

Locazione immobile/abitazione	650
Spese mediche	150
spese alimentari	280
utenze varie	163
Spese mensile gestione autovettura e trasporti	220
Spese varie per attività sportive e di benessere	100
Totale	1563

Lo scrivente, anche a seguito della documentazione reperita e dei colloqui avuti con l'istante, ritiene verosimile una tale elencazione.

Scopo della presente analisi è verificare quale può essere il range reddituale residuo dopo aver stanziato un importo da destinare ai creditori, che rappresenta lo scopo della presente relazione. È evidente che alla famiglia deve residuare un reddito idoneo ad affrontare le esigenze e le problematiche della vita quotidiana; del resto, la natura della norma e la "ratio" sottostante è quella di consentire all'indebitato una ripartenza (fresh start), fornendogli un'opportunità tangibile, socialmente rilevante, per poter proseguire e condurre una vita dignitosa, pur in presenza di un debito da pagare. È evidente che la norma, e la sua applicazione, converge soltanto su quelle situazioni in cui abbiamo un indebitamento indiretto e/o motivato, come nel caso in questione.

SITUAZIONE DEBITORIA

Allo stato attuale i debiti dell'istante [REDACTED] possono essere così riassunti:

CREDITORE	DATA STIPULA	CONTRATTO	DURATA - MESI	IMPORTO RATA	DEBITO RESIDUO
[REDACTED]	21/01/2019	665228301	120	523,50	25.545,50
[REDACTED]	28/09/2020	P648204	120	100,00	6.300,00

Il monitoraggio e l'individuazione dei debiti è stato oggetto di circolarizzazione da parte dello scrivente e risultano confermati i dati ricevuti.

Elemento determinante non è tanto il compendio debitorio, oggettivamente limitato, ma il contesto in cui esso si colloca. Infatti l'importo delle rate riduce il reddito disponibile in modo drastico al punto da non consentire di affrontare le necessità minime indispensabili della vita quotidiana, sostanziano, quindi, il presupposto oggettivo della norma, infatti il CCII definisce il sovraindebitamento come una condizione che va oltre la semplice difficoltà economica. **Non è sufficiente essere indebitati, ma è necessario che ci sia una sproporzione tra le risorse disponibili e gli impegni assunti, tale da impedire il regolare adempimento delle obbligazioni.** Questa situazione di squilibrio deve essere persistente e tale da generare una difficoltà o incapacità di pagare i debiti secondo le normali modalità.

EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NELL'ULTIMI CINQUE ANNI

Lo scrivente ha provveduto ad effettuare una verifica all'interno del cassetto fiscale dell'istante, al fine di evidenziare la presenza di atti dispositivi.

Nel quinquennio si rileva la vendita di un immobile, in comproprietà con la sorella, ereditato dai genitori (Repertorio n. [REDACTED] Raccolta n. [REDACTED] del 21/04/2023 Notaio Antonio Marinella). Su questo punto si rimanda ad altre considerazioni nel proseguo della presente relazione.

ATTIVITA' DI VERIFICA DELL'OCC CON ACCESSO ALLE BANCHE DATI

Lo scrivente OCC, in prima battuta, ha provveduto alla verifica dei dati personali, reddituali e finanziari, la verifica è avvenuta mediante accesso alle banche dati e/o mediante consegna della documentazione da parte dell'istante.

Gli elementi oggetto di verifica possono essere riassunti così come previsto dall'art. 67:

DOCUMENTAZIONE EX ART. 67

- 1 Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (allegando i relativi contratti, ad es. contratto di mutuo, contratto di locazione ect.);
- 2 Elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- 3 Elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- 4 Elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 5 Elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare (allegando le relative buste paga, o TFR, a seconda del caso), con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia (allegando una griglia delle spese per il sostentamento ed esborsi necessari)

È opportuno precisare che l'istante ha prodotto, con la fattiva collaborazione dell'advisor, ulteriore e ampia documentazione attinente alla sua condizione e necessaria, ancorché non obbligatoria, per una corretta valutazione della situazione specifica di sovraindebitamento.

INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Dai colloqui emersi con l'istante e dalla documentazione prodotta, tra cui anche una narrativa personale dei fatti, si evince un quadro debitorio importante in termini di sostenibilità, mentre più grave è il contesto soggettivo in cui il debito è inserito.

Il Signor [REDACTED], mediante una sua relazione scritta, descrive quelle che sono le cause dell'indebitamento che possono essere sintetizzate come segue.

La crisi nasce in un contesto familiare apparentemente normale, fino al momento in cui all'istante viene diagnosticata una patologia importante e, purtroppo, degenerativa (morbo di parkinson). Questo accade nel 2018. Il Sig. [REDACTED] e la sua compagna costituivano un nucleo familiare di fatto, entrambi lavoravano e, in più, avevano la passione per il fitness, lei, e per il ballo, lui, dei quali erano anche istruttori. Riuscivano ad avere entrate finanziarie non importanti, ma tali che consentivano loro di permettersi qualche spesa in più, accendendo anche dei finanziamenti.

Negli anni immediatamente successivi, e soprattutto nel periodo della pandemia, il contesto familiare si deteriorò: la compagna perse il lavoro, le palestre dove svolgevano la loro attività complementare

chiusero, la malattia, purtroppo, progrediva e anche il rapporto tra i due si incrinò al punto che si lasciarono.

La genesi del debito è da ricondurre ad un tipico “indebitamento indiretto”, essenzialmente dovuto alla perdita del lavoro della compagna e delle attività complementari svolte da entrambi, e, anche, alla conseguente crisi del contesto familiare. Ad avviso dello scrivente la malattia, elemento gravissimo e destabilizzante, si affianca alle problematiche già esistenti generando uscite finanziarie per cure non dispensate dal Servizio Sanitario Nazionale, ma non ne è la causa diretta anche se rappresenta un evento gravissimo che, nella mente e nei pensieri del Sig. [REDACTED], ipoteca il futuro che già per sua natura è incerto.

La malattia rappresenta un elemento psicologico destabilizzante che ha compromesso, almeno in questo caso, la serenità personale e modificato le aspettative future circa la qualità della vita e la conseguente difficoltà a pagare i debiti e le spese di tutti i giorni.

Dalla lettura delle certificazioni mediche prodotte dall'istante, si evince anche un ulteriore problema di carattere sanitario perché le cure hanno provocato disturbi complementari non di poco conto; infatti nel follow up terapeutico è emersa la presenza di un discontrollo degli impulsi (disturbi comportamentali) importanti quali: la tendenza al gioco on line (gambling), investimenti in criptovalute e altri disturbi inerenti la sfera strettamente personale, il cui dettaglio non è né attinente né necessario alla presente relazione.

Quanto sopra esposto è introduttivo ad un altro aspetto da non sottovalutare.

L'art. 67 del codice della crisi detta quelli che sono i documenti a corredo della domanda, tra cui al secondo comma lettera c) la documentazione riferita a: “degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni”.

La richiesta "degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni" si riferisce alla presentazione di un elenco dettagliato di tutte le azioni intraprese da un debitore che esulano dalla normale gestione quotidiana, e che sono state effettuate negli ultimi cinque anni prima della presentazione della domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento. Questo elenco è un elemento fondamentale della procedura e serve a fornire una panoramica completa della situazione finanziaria del debitore e delle sue decisioni che potrebbero aver influito sulla sua capacità di far fronte ai debiti. Per sintetizzare, la presentazione degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è un passaggio fondamentale nella procedura di sovraindebitamento, che mira a garantire la trasparenza, la correttezza e la valutazione accurata della situazione finanziaria del debitore.

Premesso quanto sopra, sul punto occorre precisare che l'istante nel mese di aprile 2023 ha venduto un bene immobile ereditato dai genitori e in comproprietà con la sorella, il cui retratto, per la quota di sua spettanza, ammonta a euro 95.000. La cifra incassata circa 66.000 euro (al netto di una serie di oneri necessari per la vendita, per la sistemazione tra co-eredi e altre spese improcrastinabili per circa euro 29.000), sarebbe stata, comunque, più che sufficiente ad estinguere le passività esistenti, cosa che in realtà non è avvenuta. Questo evento, pur essendo un elemento da considerare nella valutazione di quella che può essere stata la diligenza dell'istante non nel momento in cui ha contratto i debiti, ma nel momento in cui ha avuto la possibilità di estinguerli, non rappresenta un fatto ostativo all'ammissione alla procedura per le ragioni meglio descritte nel proseguo.

Infatti valutare ed esprimere un giudizio su quanto accaduto, non può prescindere dall'analisi del contesto in cui l'evento/comportamento si verifica.

Nel caso in esame, l'indebitato, pur animato da buone intenzioni, è stato sopraffatto dai disturbi legati alla terapia e non è riuscito a estinguere i propri debiti né a crearsi e mantenere, con il residuo della vendita, un risparmio per il futuro. Tale condotta non è da sottovalutare, ma trova la sua origine e il suo compimento in uno stato di alterazione psicofisica — chiaramente delineato e documentato dalle certificazioni mediche (discontrollo degli impulsi) — che evidenzia l'assenza di consapevolezza circa le conseguenze che tali azioni hanno prodotto e avrebbero potuto produrre. Chi agisce d'impulso, infatti, lo fa senza pianificazione né riflessione sugli effetti che le proprie azioni possono generare.

Come spesso accade, il ludopatico — o, più in generale, la persona incline al gioco — vede nella sperata vincita, o nello sperato guadagno (ad esempio tramite attività in criptovalute), una soluzione ai propri problemi, senza rendersi conto del vortice in cui sta precipitando. Nel caso specifico, il sig. Guidi disponeva di un'opportunità concreta e oggettiva di risanamento, che tuttavia non ha saputo cogliere. Con ogni probabilità, la patologia non gli ha consentito di elaborare una valutazione razionale e pragmatica della propria situazione economico-finanziaria, né delle conseguenze dei comportamenti adottati.

Dall'analisi della documentazione bancaria emerge, inoltre, una spiccata vivacità finanziaria, caratterizzata da una marcata propensione alla spesa, al gambling e agli investimenti.

A mio avviso, qualsiasi giudizio sulla diligenza del debitore nell'assumere e nel gestire le obbligazioni risulta inficiato e non può prescindere dalla presenza di un rilevante contesto sanitario, che inevitabilmente vizia e condiziona il comportamento tenuto e le scelte effettuate.

L'ATTIVO ACCERTATO E DISPONIBILE PER IL PIANO E LA PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

La proposta, e il conseguente piano, che viene sottoposta all'omologa è la seguente.

L'istante propone di corrispondere ai creditori un importo pari al 10 % del debito in 36 mesi; alla somma messa a disposizione per i creditori occorre aggiungere anche il pagamento delle spese della procedura.

È da notare che il ricorrente, in considerazione delle inevitabili segnalazioni negative da parte degli operatori finanziari, è tagliato fuori dal sistema creditizio/bancario per cui non possono essere percorse soluzioni che mirano a finanziamenti esterni per estinguere le passività in oggetto.

Qui di seguito una tabella riassuntiva della proposta.

	residuo	grado / privilegio		somma pagata
Spese OCC/gestore	2.611,00	prededucibile	100,00%	2.611,00
Advisor legale Avv. Fabbri sandra	1.500,00	privilegiato	100,00%	1.500,00
██████████	25.545,00	chirografario	10,00%	2.554,50
██████████	6.300,00	chirografario	10,00%	630,00
	35.956,00	chirografario		7.295,50

In caso di omologa la cifre mensili saranno accreditate su un conto dedicato, e il gestore della crisi vigilerà sull'esatto adempimento.

Seppur non richiesto dalla norma è sempre opportuno comparare questa procedura con altre soluzioni, in particolare quella liquidatoria, che potrebbe essere così schematizzata.

La procedura di liquidazione controllata, si articola in un arco temporale di 36 mesi. In considerazione dei redditi percepiti, delle spese mensili stimate nonché della condizione di disabilità che incide sul parametro di equivalenza ISEE, i creditori non avrebbero alcuna soddisfazione dei propri crediti perché, secondo i parametri vigenti (art. 283 e 268 comma 4), non ci sono margini disponibili. Dalla tabella sottostante si evince il risultato negativo e la conseguente non applicabilità della procedura.

	VERIFICA DELLE UTILITA' RILEVANTI PER IL DEBITORE	
(A)	Assegno sociale anno 2025 (€ 538,69 x 13 mensilità)	7.002,97
(B)	Aumento dell'assegno sociale della metà (50%)	3.501,49
(C)	Assegno sociale da considerare ai fini del calcolo	10.504,46
	Componenti del nucleo familiare	1
(D)	Parametro di equivalenza ISEE	1,5
E)	Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita (C x D)	15.756,68
F)	Reddito medio mensile per mantenere un dignitoso tenore di vita	1.313,06
G)	canone di locazione	650,00
H)	Totale	1.963,06
I)	Reddito mensile netto 2024	1.651,00
L)	Utilità rilevanti (F - E)	-312,06
	Periodo di liquidazione anni 3 - Totale	-11.234,05

INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA

Sulla procedura gravano i seguenti costi:

- Compenso OCC ,così come convenuto direttamente con l'Organismo, che ammonta ad euro 2.611. L'importo convenuto e accettato con l'Organismo è comprensivo anche dei compensi del gestore scrivente.

VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA.

Il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la documentazione prodotta dal debitore, quella ottenuta a seguito dell'invio da parte degli enti, nonché quella risultante dalla circolarizzazione verso i

creditori, risulti sufficiente ai fini dell'analisi e della valutazione del passivo della procedura in oggetto, nei limiti di quanto disposto dalla normativa. Si può concludere con una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta.

Pontedera, lì 17/09/2025

Il Professionista OCC
Rag. Mario De Luca
Commercialista – Revisore contabile
Firma digitale

TRIBUNALE DI PISA

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ART. 67 D.LGS. N° 14 DEL 12
GENNAIO 2019

Procedura n. 52/2025

Professionista nominato gestore della crisi: Rag. Mario De Luca iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Pisa al n. 302 Sez. A

RICORRENTE:

Sig. [REDACTED])

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO CONNESSA AL RICORSO PER L'APERTURA DELLA
PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE (art. 68, commi 2 e 3)
Ad integrazione, modifica del piano già presentato

DICHIARAZIONI PRELIMINARI

Il sottoscritto Rag. Mario De Luca, Ragioniere Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa al n. 302/A con Studio in Pontedera (PI) Via D. Guerrazzi, 23 PEC: mario.deluca@cgn.legalmail.it , tel. 0587/213638 mail ordinaria mario.deluca@studioristorideluca.it ,
premessi che:

- In data 17/09/2025 il sottoscritto ha consegnato la propria relazione all'Avv. Sandra Fabbri da allegare al ricorso per la procedura in questione;
- in data 10/10/2025 la Cancelleria del Tribunale di Pisa Sezione Procedure Concorsuali, ha notificato l'apertura del provvedimento richiedendo un'integrazione per meglio esplicitare: (i) il termine di paragone del piano proposto con l'alternativa liquidatoria; (ii) l'elenco dei creditori e le somme assolute e le percentuali di soddisfazione ad essi offerti.

Ottemperando alla richiesta specifica, il sottoscritto espone ed integra quanto segue.

ELENCO DEI CREDITORI E RELATIVA PROPOSTA

Allo stato attuale i debiti dell'istante Paolo Guidi possono essere così riassunti:

CREDITORE	DATA STIPULA	CONTRATTO	DURATA - MESI	IMPORTO RATA	DEBITO RESIDUO
██████████	21/01/2019	665228301	120	523,50	25.545,50
██████████	28/09/2020	P648204	120	100,00	6.300,00

L'istante propone di corrispondere ai creditori un importo pari al 10 % del debito, rateizzato in un arco temporale di 36 mesi, oltre al pagamento integrale delle spese della procedura dovute all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e del suo advisor legale. Nella tabella sottostante un riepilogo del debito con abbinate le percentuali di soddisfazione proposte e relativi importi.

	Debito	grado / privilegio	% di soddisfazione	somma pagata
Spese OCC/gestore	2.611,00	prededucibile	100,00%	2.611,00
Advisor legale Avv. Fabbri sandra	1.500,00	privilegiato	100,00%	1.500,00
██████████	25.545,00	chirografario	10,00%	2.554,50
██████████	6.300,00	chirografario	10,00%	630,00
	35.956,00	chirografario		7.295,50

COMPARAZIONE TRA PIANO PROPOSTO E LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Sul punto è stata fatta una valutazione di convenienza che ha portato all'esclusione a priori dell'ipotesi di liquidazione controllata, in quanto si basa sui beni presenti liquidabili e sulle entrate attuali e future del sovraindebitato.

Nel caso in questione il Sig. ■■■ non ha beni da liquidare, poiché l'unico bene che può avere un valore (autovettura) è indispensabile alle esigenze di vita quotidiana e alla produzione del reddito, anche in relazione alla patologia che lo affligge che non gli consente facili spostamenti con mezzi alternativi.

In merito alle entrate, invece, la valutazione è stata fatta sulla scorta della normativa (art 368 c4 CCIII che limita le somme pignorabili, ma soprattutto dell'art. 283 CCII che, invece, fissa i parametri per l'accesso direttamente all'esdebitazione.

Dalla tabella sottostante si evince che il reddito mensile netto del Sig. ■■■ (I), è inferiore a euro 1.963,06 (H) che rappresenta il reddito medio mensile necessario per mantenere un dignitoso tenore di vita (F), maggiorato del canone di affitto che deve corrispondere (G).

Una tale situazione comporta che il Sig. ■■■ non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, neppure in chiave prospettica. Infatti, le utilità rilevanti (L) hanno un valore algebrico mensile negativo che evidenzia l'insufficienza del reddito disponibile; tale valore proiettato per tutto il periodo della liquidazione, genera un risulta totale negativo di euro -11.234,05 **che manifesta l'impraticabilità di tale soluzione.**

	VERIFICA DELLE UTILITA' RILEVANTI PER IL DEBITORE	
(A)	Assegno sociale anno 2025 (€ 538,69 x 13 mensilità)	7.002,97
(B)	Aumento dell'assegno sociale della metà (50%)	3.501,49
(C)	Assegno sociale da considerare ai fini del calcolo	10.504,46
	Componenti del nucleo familiare	1
(D)	Parametro di equivalenza ISEE	1,5
E)	Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita (C x D)	15.756,68
F)	Reddito medio mensile per mantenere un dignitoso tenore di vita	1.313,06
G)	canone di locazione	650,00
H)	Totale	1.963,06
I)	Reddito mensile netto 2024	1.651,00
L)	Utilità rilevanti (F - H)	-312,06
	Periodo di liquidazione anni 3 - Totale	-11.234,05

Il sottoscritto rimane a disposizione per ogni chiarimento ulteriore che si dovesse rendere necessario.

Pontedera, lì 23/10/2025

Il Professionista OCC
Rag. Mario De Luca
Commercialista – Revisore contabile
Firma digitale



TRIBUNALE DI PISA

Sezione Procedure Concorsuali

Il giudice, Dott. Marco Zinna, letti gli atti della procedura di sovraindebitamento n. 182/2025 R.G. P.U. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del Sig. [REDACTED] [REDACTED] residente a [REDACTED], rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Sandra Fabbri (CF FBBSDR63S57G843O), presso il cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliato in Pontedera alla P.zza della Concordia n. 11 ed alla pec sandra.fabbri@pecordineavvocatipisa., con l'ausilio del dott. Mario De Luca nominato quale gestore della crisi da sovraindebitamento dall'OCC di Pisa;

Esaminato il piano di ristrutturazione dei debiti presentato in data 18/9/2025, così come corredato anche dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

Rilevato che il ricorrente non chiarisce il termine di paragone della presente procedura con l'alternativa della liquidazione controllata, anche in considerazione dell'identica durata delle due procedure;

Ritenuto necessario che il ricorrente evidenzi, se del caso mediante apposita tabella, l'elenco dei creditori e le somme assolute e le percentuali di soddisfazione ad essi offerti, anche con riferimento agli ausiliari di cui ha inteso avvalersi;

Rilevato che, ad un vaglio preliminare, la proposta ed il piano risultano ammissibili, in quanto:

- il debitore risulta rivestire la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII;
- la domanda risulta corredata dalla documentazione di cui agli artt. 67 e 68 CCII;
- il consumatore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- sulla base di quanto attestato nella relazione dell'OCC, il consumatore non risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Rilevato che il debitore ha richiesto, ai sensi dell'art. 70, co. 4, CCII, che sia disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e che sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio;

Visto l'art. 70 CCII;

Ritenuto pertanto di dover disporre la convocazione delle parti in udienza;

Visti gli artt. 127 e 127-ter c.p.c., come introdotti dal d.lgs. n. 149/2022;

Ritenuto che l'udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice e che può pertanto essere sostituita dal deposito di note scritte;

P.Q.M.

ASSEGNA al ricorrente termine di 30 giorni per integrare la proposta con le indicazioni prima enunciate.

Ed, all'esito

DISPONE che, a cura dell'OCC, la proposta come integrata ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale e ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

INVITA i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendo che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA i creditori che, nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione dall'OCC, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo, come indicato nella comunicazione;

DISPONE che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, sentito il debitore, riferisca in ordine alle osservazioni eventualmente presentate e proponga, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente pendenti nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento

DISPONE il divieto per il sovraindebitato di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, salva espressa autorizzazione del Giudice

DISPONE che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza e da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), assegnando alle parti termine perentorio fino al 19/2/2026 per il deposito delle predette note.

AVVISA le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

SEGNALA alle parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto possono presentare istanza di trattazione orale.

RISERVA la decisione ovvero l'adozione di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito delle note.

Si comunichi.

Pisa, 08/10/2025

Il giudice
dr. Marco Zinna